Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2282.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente modificazione della misura delle tasse scolatiche nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2283.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2284.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 879, contenente norme per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2285.

Approvazione dell'Accordo stipulato il 7 novembre 1936-XV fra l'Italia e la Grecia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti reciproci, con relativo Protocollo di firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno agli Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Grecia, il 7 novembre 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra l'Italia e la Grecia con relativo Protocollo di firma; atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 16 novembre 1936.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 68. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour regler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le Gouvernement Italien et *le Gouvernement Hellenique* en vue d'adapter aux circonstances actuelles certaines dispositions du Traité de commerce et de navigation du 24 novembre 1926 en vigueur entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués

entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Le même règlement s'effectuera à l'égard des échanges commerciaux entre la Grèce et les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée et vice-versa.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 3.

En exécution de l'art. 2 les versements des débiteurs italiens et hellénes pour marchandises importées, originaires et en provenance de la Grèce, respectivement de l'Italie, seront effectués après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, en Italie: en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Grèce: en drachmes auprès de la Banque de Grèce.

Art. 4.

Auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero sera ouvert, au nom de la Banque de Grèce, un compte, non productif d'intérêts, en lires italiennes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au crédit de ce compte les montants qui seront versés par les importateurs italiens de marchandises hphysiques comme prix de ces mêmes marchandises, selon ce qui est prévu à l'art. 3;

b) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au débit dudit compte les montants des ordres de paiement en lires italiennes que la Banque de Grèce émettra en relation avec les versements effectués d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs hellènes de marchandises italiennes.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou hellénique, destinées à être importées en Grèce, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement ces avances doivent être prévues dans le contrat d'achat de la marchandise, correspondre aux usages commerciaux, et se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les Autorités competentes, pour autant que celle-ci soit nécessaire en vertu des règlements en vigueur dans le Pays respectif.

Art. 6.

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en drachmes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero et la Banque de Grèce fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la drachme; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en drachmes et pour la conversion en drachmes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées dans une devise autre que la lire et la drachme seront converties en drachmes en Grèce et en lires italiennes en Italie respectivement aux cours officiels d'Athènes et de la Bourse de Rome du jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués suivant les dispositions des lettres *a*) et *b*) de l'alinéa précédent ont un caractère provisoire, les débiteurs de chacun des deux Pays n'étant libérés de leurs dettes que lorsque les créanciers auront reçu le montant intégral de leurs créances. Les versements supplémentaires que les débiteurs seraient éventuellement tenus de faire seront également effectués par la voie du compte de compensation prévu à l'art. 4.

Art. 7.

Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et en drachmes en Grèce, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en lires des montants en drachmes versés par les débiteurs hellènes aura lieu auprès de la Banque de Grèce qui, en conséquence, transmettra à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des ordres de paiement en lires italiennes.

Pour la conversion en lires indiquée ci-dessus la Banque de Grèce appliquera le change entre la lire et la drachme fixé d'un commun accord d'après les dispositions visées à la lettre *a*) de l'art. 6.

Art. 8.

Les compensantions privées déjà approuvées de la part de l'Italie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord ne seront pas soumises à ses dispositions.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des autorités compétentes des deux Pays, toujours pour règlement à travers le compte de compensation prévu à l'art. 4 et exclusivement pour des opérations en surcontingent réciproque.

Art. 9.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et il ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 10.

Les frais et commissions dûs par les exportateurs hellènes à leurs représentants en Italie, ainsi que les frais et commissions dûs par les exportateurs italiens à leurs représentants en Grèce, résultant des échanges commerciaux effectués entre les deux Pays, seront réglés par la voie du compte de compensation prévu à l'art. 4.

Le règlement des frais et commissions pourra également se faire en déduisant leur montant des sommes qui seront versées au compte prévu à l'art. 4 par les importateurs des deux Pays.

Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce se réservent le droit de vérifier la nature et l'emploi de ces sommes et de contrôler si elles représentent réellement la contrevaleur des frais et des commissions susmentionnes.

Art. 11.

Le solde des comptes prévus à l'art. 1 de l'Accord pour régler les paiements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Grèce signé à Rome le 25 juin 1935 sera reporté sur le compte prévu à l'art. 4 du présent Accord.

Il sera reporté aussi sur ledit compte le solde des comptes bloquées auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, institués par le Décret Ministériel Italien du 20 novembre 1935.

A la fin de la durée du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait

devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte prévu à l'art. 4 jusqu'à l'amortissement complet des créances non transférées.

Art. 12.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce s'entendront sur les modalités techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 13.

Le présent Accord sera applicable au règlement des créances relatives aux marchandises importées en Italie et en Grèce à partir du 16 novembre 1936.

Il entrera en vigueur à la même date et aura effet jusqu'au 31 décembre 1937.

En foi de quoi on à signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 7 novembre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour la *Grèce*: P. MÉTAXAS, A. J. ARGYROPOULO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents il a été dressé, d'un commun accord, le protocole suivant:

Ad-Art. 2.

1. — L'huile d'olive hellénique qui entrera dans le territoire du Royaume d'Italie sous n'importe quel régime douanier sera considérée, aux termes de cet Accord, comme importée en Italie.

L'huile d'olive étant soumise, à son exportation, à l'autorisation du Ministère de l'Economie Nationale, le Gouvernement Hellénique s'engage d'accorder des autorisations d'exportation d'huile d'olive vers l'Italie dans toute le mesure où les circonstances le permettront et, en tout cas, à des conditions qui ne soient pas différentes ou plus onéreuses de celles dont l'exportation a été autorisée vers n'importe quel autre Pays, indépendamment des modalités de payement.

2. — Il reste entendu que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero procédera au transfert du change libre pour le payement de vieux navires qui seraient achetés en Grèce pour être démolis en Italie.

3. — *Ad-Art.* 13. Le Modus Vivendi stipulé par l'échange de Notes intervenu à Rome le 12 août 1936 cesse d'être en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord signé en date d'aujourd'hui.

En foi de quoi, on à signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 7 novembre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO

Pour la *Grèce*: P. MÉTAXAS, A. J. ARGYROPOULO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1936-XV, n. 2286.

Istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova, e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di procedere al giuridico riconoscimento della Fondazione istituita in Genova dall'on. senatore Attilio Odero per fini di pubblica beneficenza e di approvare norme per l'amministrazione di essa in deroga a quelle vigenti per gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in ente morale, con sede in Genova, la « Fondazione Attilio Odero », ed è approvato l'unito statuto composto di ventisei articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 67. — MANCINI.

Statuto della « Fondazione Attilio Odero ».

Art. 1.

E' costituito l'ente morale « Fondazione Attilio Odero », con sede in Genova. Esso è retto dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto non siano derogate e incompatibili, dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che il senatore Attilio Odero ha destinato a tale fine e donato con rogito in data 10 novembre 1936-XV E. F., del notaro Paolo Cassanello di Genova, assommanti a nominali lire 10.000.000 (dieci milioni).

Ad accettare tale donazione, per conto della Fondazione, è autorizzato ed incaricato S. E. il sen. Vittorio Rolandi Ricci. Qualora questi non possa accettare, la donazione sarà accettata dall'on. Andrea Vincenzo Ardissone e, se nemmeno questi possa, dal sig. avv. Carlo Garolla.

Art. 3.

La Fondazione non potrà ricevere per donazione o per successione da altri che dallo stesso Fondatore.

Scopi e destinazione del patrimonio.

Art. 4.

Vita natural durante del Fondatore, i redditi netti del patrimonio — e questi soltanto — saranno erogati a favore di Istituzioni di pubblica beneficenza ed assistenza, ancorchè mancanti di personalità giuridica, le quali abbiano sede in Genova o Liguria, sieno bisognose di sussidio ed abbiano alcuno dei seguenti fini: soccorrere alle persone meno agiate, in istato di sanità o malattia, prestar loro assistenza, educarle, istruirle, avviarle a qualche professione, arte o mestiere, preservarle dal male.

Art. 5.

Dopo la morte del Fondatore e nei primi cinque anni successivi a quello del decesso, i redditi netti del capitale, e questi soltanto, saranno erogati come segue:

a) nella maggior parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo precedente;

b) nella minor parte: 1° per qualche speciale indigenza pubblica o privata, in caso di calamità straordinarie, anche fuori della Liguria; 2° eccezionalmente, in favore di Istituzioni aventi le caratteristiche e gli scopi di quelle enumerate all'articolo precedente, ma che risiedano in altre regioni del Regno.

Art. 6.

Soltanto compiuto il quinto anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore, la Fondazione potrà cominciare a distribuire, oltre ai redditi netti, anche il capitale. La distribuzione di questo avrà luogo, per la parte maggiore, a favore delle Istituzioni contemplate dall'art. 4; nella minor parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo 5, lettera *b*, n. 2.

La distribuzione del patrimonio tra i vari Enti dovrà però avvenire per gradi, secondo la opportunità economica, e ad apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7.

La parte del patrimonio che, allo scadere del termine fissato per la durata della Fondazione, residuasse per non essere ancora stata distribuita, sarà devoluta alla Congregazione di carità di Genova.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 8.

Il Fondatore è l'unico amministratore e rappresentante della Fondazione: egli distribuisce, ai fini di cui al precedente art. 4, i redditi netti del patrimonio, secondo il suo insindacabile giudizio. Egli esercita tutti i poteri e le funzioni che il presente statuto attribuisce, dopo la morte di lui, al Consiglio di amministrazione, al presidente ed al segretario-tesoriere.

Art. 9.

Dopo il decesso del Fondatore, la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto di tre membri, dei quali uno rivestirà la carica di presidente ed altro di segretario-tesoriere.

Art. 10.

I consiglieri di amministrazione saranno nominati dal Fondatore nel testamento, e resteranno in carica per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avrà provvisto alla designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione, la nomina di essi sarà fatta dal prefetto di Genova.

Qualora, per morte, dimissioni, incapacità, o per il disposto dell'art. 16, o per altra causa anche temporanea, venisse a mancare taluno dei consiglieri nominati dal Fondatore, i mancanti saranno sostituiti dalle persone che, a tal fine, saranno pure designate dal Fondatore con disposizione testamentaria; alla sostituzione i supplenti saranno chiamati nell'ordine di enunciazione.

Quando, per successive cessazioni, i consiglieri come sopra nominati fossero ridotti in numero di due, questi nomineranno di accordo il terzo, e così di seguito. Che se, infine, per disaccordo fra gli amministratori o per qualsiasi altra causa non si potesse completare, come è detto sopra, il Consiglio di amministrazione, la nomina del mancante o dei mancanti sarà fatta dal prefetto di Genova.

Anche gli amministratori chiamati alla supplenza rimarranno in carica per tutta la durata della Fondazione. Lo stesso avrà luogo per gli amministratori nominati dal prefetto, a sensi dei comma precedenti; il prefetto, tuttavia, potrà revocarli dalla carica per gravi motivi, da enunciarsi nel provvedimento.

Qualora la sostituzione di un consigliere sia avvenuta per impedimento temporaneo, appena cessato questo, il sostituito sarà reintegrato nella carica.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, ogni due anni, nominerà nel suo seno il presidente, il quale sarà rieleggibile.

Art. 12.

Quello dei consiglieri che sarà a ciò designato dal Fondatore nel testamento rivestirà la carica di segretario-tesoriere, e in tale carica rimarrà per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avesse provveduto a designare il segretario, o il designato, per le cause indicate nel comma terzo dell'art. 10, dovesse cessare definitivamente o temporaneamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione nominerà in sua vece un altro, scelto fra i consiglieri in funzione, o — questi non volendo o potendo — fra i consiglieri supplenti. Se neppure fra questi si trovi chi possa o voglia assumere la carica di segretario-tesoriere, il Consiglio nominerà altra persona, di provata onestà, fissando a questa l'emolumento adeguato.

Qualora cessi l'impedimento per cui il precedente segretario dovette essere sostituito, egli sarà reintegrato tosto nella carica e nelle funzioni.

In caso che, per disaccordo fra i consiglieri, non fosse possibile raggiungere la maggioranza intorno alla nomina del segretario-tesoriere, questo sarà scelto dal prefetto di Genova, fra i consiglieri, anche supplenti; in caso di rifiuto da parte di tutti questi, il prefetto nominerà altra persona di provata onestà e competenza.

Se, per impedimento dei consiglieri anche supplenti, sia stata nominata alla carica di segretario-tesoriere persona estranea al Consiglio, questa sarà sostituita da uno dei consiglieri in carica o anche supplenti, tosto che alcuno di costoro riconosca di poterne assumere le funzioni.

Norme generali di amministrazione.

Art. 13.

Il presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, alle Autorità e in giudizio; presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sulla osservanza del presente statuto e delle norme di legge; sorveglia l'attività del segretario-tesoriere.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione, di volta in volta, con criterio discrezionale e con deliberazioni non soggette a reclamo da parte di enti o privati, determinerà le parti di reddito netto e di capitale da erogarsi ai diversi scopi proprii della Fondazione; stabilirà la misura delle singole erogazioni dei beni e sceglierà le Istituzioni o le speciali indigenze da soccorrere e beneficare.

Il Consiglio di amministrazione delibera, in generale, tutti gli atti occorrenti così all'amministrazione straordinaria del patrimonio, come alla modificazione e alla liquidazione di esso.

Esso ha pure facoltà di transigere o compromettere, anche per mezzo di arbitri amichevoli compositori, le controversie che potessero insorgere intorno ai debiti, crediti, beni ed azioni compresi nel patrimonio della Fondazione o intorno ad eventuali pretese di terzi sui beni alla Fondazione pervenuti dal Fondatore per donazione o successione.

Ad esso spetta pure — tra l'altro — la facoltà di deliberare sulla alienazione e sull'acquisto dei beni mobili; sull'alienazione, sulle migliorie e sulle ripartizioni in lotti dei beni immobili; sulla cessione dei crediti; su eventuali partecipazioni a nuove emissioni di titoli, comprese le azioni di società commerciali; sulla liquidazione e sul pagamento di tutte le passività del patrimonio. Il consiglio ha, altresì, la facoltà di disporre che le compre e le vendite dei beni mobili, nonchè le alienazioni degli immobili, seguano a trattative private e, per i titoli, anche fuori Borsa; di accordare proroghe ai debitori, sempre nei limiti della durata della Fondazione; di nominare e revocare gli impiegati e di fissarne gli emolumenti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente una volta al mese, nei giorni che fisserà; si raduna straordinariamente quando credano opportuno convocarlo il presidente o il segretario-tesoriere, mediante avviso scritto, comunicato almeno tre giorni prima della seduta, o almeno dodici ore prima, nei casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno due membri del Consiglio. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti e motivate.

I membri del Consiglio, che sieno impediti di partecipare alla seduta, potranno votare intorno alle singole questioni, facendo pervenire tempestivamente al segretario il loro voto, per lettera o telegramma, da allegarsi al verbale.

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto, quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Il verbale sarà steso dal segretario-tesoriere, conterrà le deliberazioni e sarà firmato, oltre che dal segretario stesso, dal presidente.

Art. 16.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Tale decadenza sarà proclamata dal Consiglio di amministrazione, o anche dal prefetto.

Art. 17.

Il segretario-tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed è abilitato a compiere tutti gli atti a ciò occorrenti; dirige l'amministrazione dell'Ente; è autorizzato a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18.

Il segretario-tesoriere, in particolare, dirige la contabilità, la tenuta dei libri, la formazione degli inventari e dei bilanci, che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Tra l'altro, egli provvede alla riscossione dei frutti dei mobili e degli immobili, depositando il denaro ricavato presso le banche che saranno indicate dal Consiglio, il quale lo autorizzerà ai prelevamenti occorrenti per le erogazioni ai fini della Fondazione e per le spese; esercita — conformandosi alle deliberazioni prese, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione — i diritti inerenti alle azioni e alle quote di società commerciali, compreso nel patrimonio della Fondazione, quali le opzioni ed i rimborsi, il voto nelle assemblee e nei Consigli di cui fosse chiamato a far parte; provvede alla riscossione dei crediti; compie le operazioni di sconto delle cambiali, secondo il piano di ammortamento convenuto o preveduto dal Fondatore, o, in difetto, dal Consiglio; stipula i contratti di locazione per gli immobili, anche a trattativa privata, purchè non eccedano il tempo fissato per la durata della Fondazione; provvede alle riparazioni ordinarie degli immobili stessi.

Per tutti i servizi inerenti all'amministrazione della Fondazione, il segretario costituirà un ufficio e provvederà al suo funzionamento; si farà coadiuvare dagli impiegati necessari, sui quali avrà la sorveglianza ed i poteri disciplinari. Le spese di amministrazione sono a carico della Fondazione.

Di tutto il suo operato egli terrà informato il Consiglio di amministrazione, regolarmente e in occasione delle sedute ordinarie.

Art. 19.

Verificandosi casi di urgenza, i quali richiedano provvedimenti non differibili senza pericolo di danno, che — a mente del presente statuto — dovrebbero essere deliberati dal Consiglio, qualora questo non possa essere convocato in tempo utile, il segretario-tesoriere è autorizzato a compiere tutti gli atti che reputerà necessari.

Quando, per le particolari contingenze del mercato, il segretario-tesoriere ritenga utile la vendita di titoli, specialmente industriali (azioni od obbligazioni), prima che sia possibile convocare il Consiglio, egli può provvedervi immediatamente in qualunque misura, in Borsa o fuori.

Però, per gli atti di cui ai comma precedenti, il segretario-tesoriere dovrà munirsi della preventiva autorizzazione del presidente, salvo che questi sia assente o impedito a provvedere.

Gli atti stessi dovranno dal segretario-tesoriere essere sottoposti, entro un mese, alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, se disapproverà l'operato del segretario-tesoriere, non potrà infirmare gli atti compiuti, ma — salvo i provvedimenti di legge quando si ravvisassero gli estremi del dolo — potrà privare per l'avvenire il segretario-tesoriere delle facoltà di cui al presente articolo, con deliberazione da allegarsi allo statuto.

Art. 20.

Per gli atti e contratti i quali, a norma dello statuto, sono di competenza del segretario-tesoriere, questi avrà pure la legale rappresentanza della Fondazione e potrà firmare anche disgiuntamente dal presidente.

Art. 21.

Al segretario-tesoriere sarà corrisposta una indennità annua di L. 15.000 (quindicimila), che potrà in seguito essere aumentata dal Consiglio di amministrazione, qualora esso lo ritenesse opportuno, in relazione alla portata delle di lui funzioni, o qualora, rispetto al momento attuale, si verificasse un aumento sensibile nel costo della vita.

Art. 22.

L'Amministrazione della Fondazione è dispensata dalla formazione dei bilanci preventivi e dalla osservanza delle norme di legge che regolano l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici e, in ispecie, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 23.

L'Amministrazione della Fondazione dovrà:

a) compilare fin dall'inizio ed aggiornare l'inventario generale dei beni;

b) tenere copialettere per tutta la corrispondenza spedita, e raccolta di quella ricevuta;

c) tenere il libro giornale;

d) tenere il registro dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ogni anno l'Amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, redigere il bilancio patrimoniale consuntivo.

Nella formazione del bilancio verranno assunti, in linea di massima e salvo diverso apprezzamento del Consiglio, i seguenti criteri:

a) per i titoli, se quotati, il corso di Borsa, se non quotati, il prezzo ottenuto nell'ultima vendita; in mancanza di precedenti vendite, si avrà riguardo al valore loro attribuito dal Fondatore e, in difetto, al valore nominale;

b) per gli immobili, il valore che avesse ad essi attribuito il Fondatore, salvo eventuali rivalutazioni in conseguenza di migliorie apportate, o di sensibile aumento dei prezzi.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; però il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà costituita la Fondazione.

Il bilancio consuntivo annuale, corredato dal conto profitti e perdite e dall'elenco delle erogazioni fatte per gli scopi della Fondazione, dovrà essere presentato — entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio — all'Autorità amministrativa competente. Questa potrà chiedere gli schiarimenti del caso ed ispezionare la corrispondenza ed i libri.

Art. 24.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, riguardanti sia l'amministrazione del patrimonio che l'erogazione di esso ai fini propri della Fondazione, il Consiglio seguirà le direttive generali che saranno impartite dal Fondatore, nel testamento o altrimenti, ma, per ogni singolo atto, avrà la più ampia discrezionalità.

Tutti gli atti compiuti dal Fondatore e — dopo la morte di questi — dal Consiglio e dal segretario-tesoriere, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal presente statuto, non saranno soggetti a sindacato di merito, nè a preventiva autorizzazione, nè ad approvazione da parte dell'Autorità tutoria.

Art. 25.

L'Autorità amministrativa — tuttavia — vigilerà sugli atti del Consiglio, del presidente e del segretario-tesoriere, affinchè questi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali, non contravvengano agli scopi proprii della Fondazione, non eccedano i limiti imposti alle loro facoltà dallo statuto e non violino le disposizioni di legge, in quanto compatibili e non derogate.

L'Autorità competente controllerà inoltre la regolarità dei conti e la loro giustificazione, la effettiva erogazione dei beni agli scopi della Fondazione, e, in genere, vigilerà sulla scrupolosità degli Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26.

La Fondazione cesserà improrogabilmente al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re ed Imperatore:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2287.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2164, per l'esecuzione delle leggi sul vermut e sugli aperitivi a base di vino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut, e il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, convertito in legge con la legge 25 marzo 1935, n. 526, recante disposizioni complementari al predetto R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696;

Visto il R. decreto 8 aprile 1935, n. 745, concernente la disciplina della preparazione e del commercio degli aperitivi a base di vino;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul vermut e sugli aperitivi a base di vino, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2164;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul vermut e sugli aperitivi a base di vino, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2164, è sostituito dal seguente:

« L'emissione del decreto deve essere preceduta dal deposito, da parte del richiedente, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della bolletta dell'Ufficio del registro, competente per territorio, comprovante il versamento del diritto di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, nonchè dell'importo della tassa di bollo di cui all'art. 21 della Tariffa, allegato *A* alla legge 30 dicembre 1934, n. 1983, e successive modificazioni, cui è soggetta la copia del decreto di concessione da consegnare all'interessato ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 9 del predetto regolamento, alle parole « sugli imballaggi », sono sostituite le parole « sulle cassette da imballaggio ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole « i recipienti e gli imballaggi », sono sostituite le parole « sui recipienti e sulle cassette da imballaggio » e, nel terzo comma, alle parole « Per il primo anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento », sono sostituite le parole « Fino a tutto l'anno 1937 ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 11 del predetto regolamento, alla parola « venduto », sono sostituite le parole « uscito dallo stabilimento ».

Il secondo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Nello scarico, il produttore dovrà inscrivere le partite che escono dallo stabilimento, con riferimento alle fatture o alle bollette corrispondenti alle spedizioni effettuate nella giornata ».

Art. 4.

Il produttore che commerci vermut o aperitivi a base di vino, prodotti da altri, deve tenerli in locali diversi dal proprio stabilimento di produzione e non comunicanti con esso.

Art. 5.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'art. 11 del regolamento approvato col R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 2164, decorre dal 1° gennaio 1937, alla quale data il produttore dovrà inscrivere nel carico, con le indicazioni stabilite nel primo comma dell'art. 12, tutte le partite, esistenti nello stabilimento, del vermut che, completato dei suoi elementi, abbia già subìto l'ultima pratica enologica di stabilizzazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire, su domanda del produttore interessato, la contemporanea tenuta di più fascicoli del registro di carico e scarico, uno per ciascuna lavorazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 73. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2288.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede parrocchiale di S. Matteo Apostolo, in Lucera (Foggia).

N. 2288. R. decreto 23 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lucera in data 13 ottobre 1935, relativo al trasferimento della sede parrocchiale di S. Matteo Apostolo, in Lucera (Foggia), dalla Chiesa omonima nella Chiesa del Carmine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2289.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Ospedale di Santa Maria della Misericordia, in Bibbiena (Arezzo).

N. 2289. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Ospedale di Santa Maria della Misericordia, con sede in Bibbiena (Arezzo), e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2290.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Brindisi ad accettare una donazione.

N. 2290. R. decreto 27 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Brindisi viene autorizzata ad accettare la donazione di lire diecimila nominali, in titoli di Stato, disposta in suo favore dal prof. Giacomo Candido, per costituire, con l'annua rendita, un premio intitolato « Premio Giuseppe Candido e Maria Cristina Massafra », da conferirsi ad un alunno meritevole del suddetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. 2291.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Rosa Maltoni-Mussolini » di Milano.

N. 2291. R. decreto 27 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Rosa Maltoni-Mussolini » di Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 4.

Conferimento al Segretario del P. N. F. del titolo e delle funzioni di Ministro Segretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Segretario del Partito Nazionale Fascista, ferme restando le attribuzioni previste dallo Statuto del P. N. F. e dagli altri ordinamenti in vigore, sono anche conferiti il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Le attribuzioni relative saranno determinate con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV,
Atti del Governo, registro 381, foglio 83. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 gennaio 1937-XV.
Nomina dei membri del nuovo Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO.

Visti gli articoli 7 e 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1456;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1937-XV, n. 2, che apporta modifica all'art. 7 dello statuto del P. N. F. nel senso di consentire l'aumento del numero dei Vice segretari e dei componenti il Direttorio Nazionale del P. N. F.;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

I componenti del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con proprio decreto del 22 dicembre 1934-XIII, cessano dalla carica.

Sono nominati membri del Direttorio anzidetto:

Adelchi Serena, Vice segretario;
Vincenzo Zangara, Vice segretario;
Dino Gardini, Vice segretario;
Giovanni Marinelli, Segretario amministrativo;
Rino Parenti, membro;
Ricciardo Ricciardi, membro;
Biagio Vecchioni, membro;
Michele Pascolato, membro;
Fernando Mezzasoma, membro;
Giorgio Molfino, membro;
Pietro De Francisci, membro.

Roma, addì 12 gennaio 1937 - Anno XV.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(223)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1937-XV.
Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento del capitale sociale della « Società Idroelettrica Piemonte ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809;

Vista la istanza presentata dalla « Società Idroelettrica Piemonte » (S.I.P.), con sede in Torino, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da 360 milioni a 540 milioni mediante emissione di nuove azioni;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della « Società Idroelettrica Piemonte » da 360 milioni a 540 milioni di lire, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dalla assemblea dei soci, le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(225)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1936-XV.
Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di ottobre 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, reg. 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti dal 6 al 31 ottobre 1936, sono fissati nella misura seguente:

Filati:		
Seta tratta greggia semplice	L.	9,50
Seta tratta greggia addoppiata o torta	»	12 —
Seta tratta tinta	»	12 —
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	»	3,80
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	»	5,70
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	»	1 —
Fili da cucire:		
di seta	L.	12 —
di cascami di seta	»	5,70
Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:		
a) allo stato greggio:		
Seta	L.	14.50
Filati di doppio	»	5.80
Schappe	»	8,70
Bourette	»	1 —
b) allo stato tinto e finito:		
Seta	L.	17 —
Filati di doppio	»	7,80
Schappe	»	11,70
Bourette	»	2 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(226)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1937-XV.
Proroga del termine stabilito per la cessazione del corso legale e del cambio delle monete d'argento da L. 20 e da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato;

Decreta:

La data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle attuali monete di argento da L. 20 e da L. 10

stabiliti con decreto Ministeriale 15 giugno 1935 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1937 ed al 31 dicembre 1938.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: Di Revel.

(224)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1937-XV.

Nomina del sig. Lais Enrico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Campos comm. Raoul fu Bonnome, agente di cambio presso la Borsa di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Lais Enrico fu Francesco;

Visto il relativo atto di procura in data 17 novembre 1936-XV;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Lais Enrico fu Francesco è nominato rappresentante alle grida del sig. Campos Raoul fu Bonnome, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(214)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4896	1-3-1934	11419/4443-29 V	Trieste	Peric Giuseppe di Giovanni	27-3-1893 - Brestovizza	Pieri	Korenjak Giselda di Giacomo, moglie; Bruno, Mario, figli.
4897	4-3-1934	11419/4460-29 V	Id.	Peritz Francesco fu Luigi	14-3-1882 - Gorizia	Pieri	—
4898	8-3-1934	11419/4453-29 V	Id.	Perich Riccardo di Simeone	22-9-1898 - Zara	Pieri	Ziffer Tina di Carlo, moglie; Riccardo, figlio.
4899	Id.	11419/4454-29 V	Id.	Perich Simeone fu Nicolò	8-10-1869 - Zara	Pieri	Mausich Maria di Maria, moglie.
4900	Id.	11419/4455-29 V	Id.	Perich Umberto di Massimiliano	30-1-1905 - Zara	Pieri	Policardi Giovanna di Giovanni, moglie; Umberto, figlio.
4901	Id.	11419/4456-29 V	Id.	Perich Francesco di Giovanni	15-10-1911 - Pogliana	Pieri	—
4902	Id.	11419/4457-29 V	Id.	Perich Biagio di Pietro	10-2-1894 - Zemonico	Pieri	Castellan Antonia di Pietro, 2ª moglie; Nicolò, Natalia, Paola, Antonia, Germano, figli.
4903	Id.	11419/4458-29 V	Id.	Perich Maria di Matteo	12-5-1910 - Bresivizza	Pieri	—
4904	Id.	11419/4459-29 V	Id.	Peritz Michele fu Giovanni	2-8-1862 - Biglia	Pieri	Baicic Matilde fu Antonio, moglie.
4905	Id.	11419/4461-29 V	Id.	Peritz Maria fu Giuseppe	4-7-1909 - Medea	Pieri	—
4906	Id.	11419-4462-29 V	Id.	Peritz Mario fu Giuseppe	19-2-1901 - Rutars	Pieri	—
4907	Id.	11419/4463-29 V	Id.	Periz Angela fu Michele	12-8-1918 - Opacchiasella	Pieri	—
4908	Id.	11419/4464-29 V	Id.	Periz Maria fu Antonio	10-12-1913 - Duino	Pieri	—
4909	Id.	11419/4465-29 V	Id	Peric Caterina di Bartolomeo	17-11-1899 - Brestovizza in Valle	Pieri	—
4910	Id.	11419/4466-29 V	Id.	Peric Francesco fu Michele	3-2-1912 - Opacchiasella	Pieri	—
4911	Id.	11419/4467-29 V	Id.	Peric Rosalia fu Giuseppe	19-3-1865 - Gradiscutta	Pieri	—
4912	Id.	11419/4468-29 V	Id.	Peric Maria di Bartolomeo	10-10-1898 - Brestovizza	Pieri	—
4913	Id.	11419/4469-29 V	Id.	Peric Rodolfo di Francesco	7-11-1890 - Opacchiasella	Pieri	Ferfoglia Cristina di Antonio, moglie; Zvonimiro, Zmagoslava, Isidoro, Giuditta, figli.
4914	Id.	11419/4470-29 V	Id.	Peric Giuseppina fu Antonio	21-1-1885 - Opacchiasella	Pieri	—
4915	Id.	11419/4471-29 V	Id.	Percich Carlo di Pietro	2-1-1888 - Trieste	Pieri	Skapin Anna di Giovanni, moglie.
4916	Id.	11419/4472-29 V	Id.	Percich Eugenio di Stefano	2-3-1872 - Raccogliano	Pieri	Glessich Anna di Luca moglie; Augusto, Antonia, Marta, Alessandro, figli.
4917	Id.	11419/4473-29 V	Id.	Percich Eugenio di Eugenio	6-11-1898 - Trieste	Pieri	Leda, figlia.
4918	14-3-1934	11419/4442-29 V	Id.	Peric ved. Francesca di Antonio nata Deles	25-12-1887 - Trieste	Pieri	Renato, Francesco fu Francesco, figli.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4933	24-3-1934	11419/6876	Trieste	Lasic Valerio di Ernesto . .	7-4-1911 - Cairo di Egitto	Lasetti	—
4934	Id.	11419/6258	Id.	Kosainz Maria fu Francesco .	2-4-1898 - Pisino di Istria	Cosani	—
4935	Id.	11419/6549	Id.	Kovacich Giuseppe fu Giovanni	21-1-1914 - Trieste	Covelli	Ada, sorella.
4936	Id.	11419/5514	Id.	Fronza Emma di Francesco .	8-1-1911 - Makarska (Dalmazia)	Fronza	—
4937	Id.	11419/5562	Id.	Debevec Alfredo fu Andrea . .	8-1-1910 - Trieste	Debelli	—
4938	Id.	11419/5563	Id.	Debevec Ferdinando fu Andrea	6-3-1904 - Trieste	Debelli	Buchacher Caterina fu Giovanni, moglie; Lia, figlia.
4939	Id.	11419/6525	Id.	Cernigoj Eugenio fu Matteo . .	4-8-1889 - Trieste	Cerni	Rojec Giovanna di Francesco, moglie.
4940	Id.	11419/6526	Id.	Cechet Ruggero fu Nicolò . .	14-4-1887 - Trieste	Cecchetti	Marcuzzi Giuseppina di Luigi, moglie; Aldo, Mario, figli.
4941	Id.	11419/6523	Id.	Cavlina Santo fu Antonio . .	31-10-1906 - Trieste	Carlini	—
4942	Id.	11419/6524	Id.	Bradac Romano di Giuseppe .	5-5-1893 - Trieste	Baldassi	Markusa Maria di Andrea, moglie.
4943	Id.	11419/7283	Id.	Blath Adolfo	31-10-1892 - Pola	Bolatti	Petronio Ermanna di Carlo, moglie; Aurora, Edmondo, Onorato, figli.
4944	Id.	11419/5757	Id.	Bekar Emilio di Leopoldo . .	29-10-1897 - Volosca Abbazia	Beccari	—
4945	Id.	11419/5313	Id.	Bekar Cristoforo fu Giovanni Maria	19-5-1909 - Trieste	Berri	—
4946	Id.	11419/6548	Id.	Baumgartner Alessandro fu Alfredo	21-9-1897 - Trieste	Bongardi	Kuljat Dora di Antonio, moglie; Regina-Iolanda, figlia.
4947	13-2-1934	11419/39	Id.	Celhar Martino fu Elia . . .	31-10-1868 - Rodoccova	Cellari	Cesnich Maria fu Antonio, moglie; Angela fu Giacomo, nipote.
4948	Id.	11419/40	Id.	Celhar Matteo fu Antonio . .	21-9-1860 - V. Tedesca	Cellari	Maria, Antonia, figlie.
4949	Id.	11419/40/1	Id.	Celhar Paolo fu Tommaso . .	29-6-1866 - Selze	Cellari	Cvetnic Francesca fu Giovanni, moglie; Giuseppe, Francesca, Giovanni, figli; Pietro di Francesco, figliastro.
4950	Id.	11419/41	Id.	Celhar Pietro fu Francesco	27-7-1862 - S. Pietro del Carso	Cellari	Nuncja Maria fu Antonio, moglie; Giovanna, Maria, Giuseppe, Francesca, Marianna, figli.
4951	Id.	11419/42	Id.	Cepirlo Lorenzo fu Lorenzo .	2-8-1853 - Petteline	Zepirlo	—
4952	Id.	11419/43	Id.	Cepirlo Michele di Andrea . .	27-9-1884 - Petteline	Zepirlo	Bole Caterina fu Giovanni, moglie; Francesco, Stefania, figli.
4953	Id.	11419/44	Id.	Cepirlo Stefano di Andrea . .	26-12-1882 - Petteline	Zepirlo	Rebec Maria fu Giuseppe, moglie; Andrea, padre; Michele, Francesca, Anna, figli.
4954	Id.	11419/45	Id.	Cergolj Rodolfo di Francesco .	28-10-1891 - V. Mesein	Cerchioli	—
4955	Id.	11419/46	Id.	Corsih Giovanni fu Luigi . .	22-2-1911 - Cattaro	Corsi	—
4956	Id.	11419/47	Id.	Curk Vittorio di Giovanni . .	10-5-1910 - Vipacco	Zurchi	—
4957	20-2-1934	11419/66	Id.	Dekleva Matteo fu Giovanni	8-9-1857 - Petteline	Decleva	Vidrih Francesca fu Tommaso, moglie; Francesco, Giovanni, Francesca, Giacomo, Giovanna, Giuseppe, figli; Ignazio, Francesco fu Antonio, nipoti.
4958	Id.	11419/65	Id.	Dekleva Giuseppe fu Antonio	14-3-1859 - Petteline	Decleva	Giuseppe, Giacomo, Anna, figli.
4959	Id.	11419/64	Id.	Dekleva Giuseppe di Giuseppe	10-2-1895 - Petteline	Decleva	Fatur Maria di Bartolomeo, moglie; Maria, figlia.
4960	Id.	11419/63	Id.	Dekleva Giuseppe fu Francesco	22-3-1900 - Petteline	Decleva	Smerdel Antonia di Mattia, moglie; Albina, Giovanni, Vincenzo, figli
4961	Id.	11419/62	Id.	Dekleva Giuseppe fu Antonio	26-5-1906 - Smerle	Decleva	—
4962	Id.	11419/61	Id.	Dekleva Giovanni fu Antonio .	29-8-1860 - Rodoccova	Decleva	Antonio, Giuseppe, Ignazio, Anna, figli.
4963	Id.	11419/60	Id.	Dekleva Giovanni fu Michele	17-5-1868 - Petteline	Decleva	Antonia, figlia.
4964	Id.	11419/59/1	Id.	Dekleva Antonio fu Michele .	21-12-1885 - Petteline	Decleva	Pozar Maria fu Francesco, moglie; Antonio, Giuseppe, Giuseppina, figli.
4965	Id.	11419/59	Id.	Dekleva Giovanni di Antonio	27-12-1883 - Petteline	Decleva	Dekleva Maria di Francesco, moglie; Maria, Giovanni, Paola, Francesco, figli.
4966	Id.	11419/58	Id.	Brgoc Giovanna di Giuseppe ved. Dekleva	12-5-1894 - Tergni	Decleva	Lorenzo, Francesca, Maria, Giovanni, Raffaella fu Francesco, figli; Giovanni fu Antonio, suocero; Ignazio di Giovanni, cognato.
4967	Id.	11419/57	Id.	Dekleva Giacomo fu Giovanni	8-7-1863 Petteline	Decleva	Antonia, Anna, Giovanna, Stanislava, Sofia, figlie.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4968	20-2-1934	11419/56	Trieste	Dekleva Giacomo fu Giacomo	9-7-1893 - Rodoccova	Decleva	Cesnik Caterina di Luca, moglie; Maria, Giovanni, Olga, Cristina, Francesco, figli.
4969	Id.	11419/55	Id.	Dekleva Francesco fu Francesco	22-11-1895 - Petteline	Decleva	Penko Francesca di Giovanni, moglie; Antonio di Francesco, fratello; Francesco di Andrea, zio; Francesco di Francesco, figlio.
4970	Id.	11419/54	Id.	Dekleva Francesco fu Carlo	11-10-1891 - Selze	Decleva	Margherita di Paolo, moglie; Francesco, Luigia, figli.
4971	Id.	11419/53	Id.	Dekleva Filippo di Carlo	1-5-1893 - Selze	Decleva	Smrdel Francesca di Gregorio, moglie; Francesca, Filippo, Angela, Maria, Giustina, figli.
4972	Id.	11419/52	Id.	Dekleva Maria fu Carlo	23-9-1885 - Selze	Decleva	Francesca, sorella; Francesco, Filippo, Giovanni, fratelli; Federico, figlio.
4973	Id.	11419/51	Id.	Dekleva Antonio fu Mattia	1-4-1867 - Petteline	Decleva	Smerdel Antonia fu Mattia, moglie; Antonio, Maria, Francesco, Lorenzo, Giovanna, Antonia, Giuseppe, figli.
4974	Id.	11419/50	Id.	Debevec Bartolomeo fu Tommaso	22-8-1872 - Crenovizza	Debelli	Torkar Giovanna di Bartolomeo, moglie; Maria, Bartolomeo, figli.
4975	Id.	11419/58	Id.	Cernic Antonio	16-12-1897 - Gorizia	Cerni	—
4976	Id.	11419/48	Id.	Debevec Anna fu Francesco	23-7-1881 - Valika Sristava	Debelli	—
4977	24-2-1934	11419/67	Id.	Dekleva Paolo fu Mattia	19-1-1871 - Petteline	Decleva	Vedopivec Margherita fu Martino, moglie; Maria, Giovanni, figli.
4978	Id.	11419/68	Id.	Knafeljc Luigia di Francesco ved. Domicelj	17-6-1880 - S. Martino	Domicelli	Branko, Zlata, Savo, fu Luigi, figli.
4979	Id.	11419/69	Id.	Fabec Antonio fu Giovanni	28-7-1904 - Merecce	Fabi	—
4980	Id.	11419/70	Id.	Fabec Giovanni fu Giovanni	16-10-1902 - Merecce	Fabi	Celhar Paola di Giuseppe, moglie; Albina, figlia.
4981	Id.	11419/71	Id.	Frank Michele fu Michele	14-9-1862 - Crastie	Franco	Giuseppe, Maria, Antonia, figli.
4982	Id.	11419/72	Id.	Frank Vittorio di Michele	19-12-1903 - Crastie	Franco	Zafran Elisabetta di Francesco, moglie; Raffaella, Maria, figlie.
4983	Id.	11419/73	Id.	Gaspersic Giovanni di Francesco	1-6-1900 - Premiano	Gasperi	—
4984	Id.	11419/74	Id.	Gerk Martino di Giovanni	11-11-1913 - Slivia	Grego	—
4985	Id.	11419/75	Id.	Germek Mattia fu Gregorio	5-2-1864 - Crastie	Germani	Kristan Caterina di Francesco, moglie; Francesco, Giovanni, Stanislao, figli.
4986	Id.	11419/76	Id.	Grzina Francesca fu Francesco	3-3-1885 - S. Pietro del Carso	Ghersina	Melania, Anna Maria, sorelle; Ladislao, Francesco, fratelli.
4987	Id.	11419/77	Id.	Goz Francesca fu Antonio vedova Habjan	15-2-1891 - Sap (Jugoslavia)	Fabiani	Francesca, Giovanna, Andrea, Silvestra, fu Andrea, figli.
4988	Id.	11419/78	Id.	Hrovatin Francesco fu Tommaso	26-10-1875 - Clenico	Corbatti	Rebec Maria di Antonio, moglie; Giovanna, Francesco, Francesca, Antonio, Antonia, Maria, Giuseppe, Giuseppina, figli.
4989	Id.	11419/79	Id.	Albrecht Francesca fu Tommaso ved. Ivancic	29-11-1864 - S. Pietro del Carso	Giovannini	—
4990	Id.	11419/80	Id.	Ivancic Giacomo di Michele	24-7-1906 - Nacla	Giovannini	—
4991	Id.	11419/81	Id.	Jankovic Giuseppe di Andrea	31-10-1883 - Cal	Gianni	Stavanje Antonia di Antonio, moglie; Maria, figlia.
4992	Id.	11419/82	Id.	Celhar Giovanna fu Tommaso ved. Kalan	13-7-1860 - Petteline	Cellari-Calani	—
4993	Id.	11419/83	Id.	Kaluza Andrea fu Giuseppe	17-11-1871 - Dolegna	Calusa	Krasovic Maria fu Francesco, moglie; Giovanna, Francesco, Giuseppe, Andrea, figli.
4994	Id.	11419/84	Id.	Penkc Antonia fu Lorenzo, ved. Kaluza	12-6-1885 - Vadanic	Penco-Calusa	Antonio, Maria, fu Antonio; figli.
4995	Id.	11419/85	Id.	Kaluza Paolo fu Antonio	22-1-1893 - Varino	Calusa	Kuret Maria di Francesco, moglie; Romana, Silvestro, figli.
4996	Id.	11419/86	Id.	Krebelj Giovanna fu Antonio, ved. Karba	18-6-1854 - Clenico	Carba	Giuseppina, figliastra, Paolina, figlia, fu Giovanni.
4997	6-3-1934	11419/87	Id.	Kariz Alberto di Francesco	20-4-1907 - Sesana	Caris	—
4998	Id.	11419/88	Id.	Kastelic Giuseppe di Giovanni	1-5-1907 - Polie	Castelli	—
4999	Id.	11419/89	Id.	Kastelic Lorenzo fu Giovanni	1-7-1872 - S. Pietro del Carso	Castelli	Posega Giovanna di Matteo, moglie; Antonio, Giovanni, Francesco, figli.
5000	Id.	11419/96	Id.	Kodric Luigi fu Giovanni	27-4-1875 - Richeubergo	Codri	—
5001	Id.	11419/98	Id.	Kontelj Giovanni fu Giuseppe	21-9-1889 - Selze	Contelli	Kruk Maria di Antonio, moglie; Giovanni, Antonio, Maria, figli.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4919	24-3-1934	11419/6554	Id.	Zupancic Antonio fu Giovanni	1-6-1873 - Cesari di Capo d'Istria	Zuppani	—
4920	Id.	11419/4257-29 V	Id.	Zach Eugenio fu Giovanni . .	28-8-1871 - Pirano	Zacchi	Pressach Amelia di Maria, moglie; Giorgio, Cesare, figli
4921	Id.	11419/5719	Id.	Swatosch Anna fu Francesco	21-12-1864 - Treviso	Santi	Enrichetta, sorella.
4922	Id.	11419/6522	Id.	Nebergoi Silvana di Giusto . .	21-6-1911 - Trieste	Naveri	—
4923	Id.	11419/6257	Id.	Muzic Ferdinando fu Antonio	3-10-1897 - Medana	Musini	Vogrich Francesca di Olga, moglie.
4924	Id.	11419/6138	Id.	Mlakar Antonio fu Bartolomeo	14-1-1895 - Divaccia	Marchi	Rebec Stefania di Martino, moglie; Venceslao, Maria, Bernarda, figli.
4925	Id.	11419/6552	Id.	Mesner Nerina di Giuseppe . .	27-9-1906 - Trieste	Messeri	—
4926	Id.	11419/6551	Id.	Mesner Giuseppe di Giuseppe.	20-1-1881 - Trieste	Messeri	Ortiga Angela fu Antonio, moglie.
4927	Id.	11419/6553	Id.	Mesner Bruno di Giuseppe . .	20-10-1912 - Trieste	Messeri	—
4928	Id.	11419/6527	Id.	Majcen Ferdinando fu Giuseppe	20-5-1887 - Trieste	Mazzeni	Svetina Giuseppina fu Giovanni, moglie.
4929	Id.	11419/6528	Id.	Matzaun Oliviero fu Carmela.	30-7-1921 - Trieste	Mazza	—
4930	Id.	11419/6529	Id.	Voltolina Giuseppina fu Pietro ved. Matzaun	15-1-1866 - Trieste	Mazza	—
4931	Id.	11419/6530	Id.	Matzaun Ferdinando fu Giuseppe	30-1-1902 - Trieste	Mazza	Kürassier Olga fu Alessandro, moglie; Fernanda, Nerina, figlie.
4932	Id.	11419/6550	Id.	Laurencich Nerone fu Giovanni	2-5-1901 - Trieste	Laurenti	Gherghich Giovanna fu Giovanni, moglie; Nerina, figlia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Media dei cambi e dei titoli

del 21 gennaio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,27
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,25
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,1640
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,687
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,75
Svezia (Corona)	4,809
Turchia (Lira turca)	15,098
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,05
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % (Lordo)	55,75
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,70
Rendita 5 % (1935)	90,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 54.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1133 — Data: 23 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: 4 certificati del redimibile 3,50 (1934), per L. 588.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1134 — Data: 23 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Tozzi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Venezie per L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 19 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Ferrara Egidio fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: certif. redimibile 3,50 per cento (1934), per L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 11 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Brescia — Intestazione: Fiorini Riccardo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: 10 cartelle rendita 5 per cento (1935), per L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3836 — Data: 30 maggio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Napoli — Intestazione: Brizio Michele fu Carlo e Brizio Angelo fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati cons. 3,50 per cento (1906) per la rendita di L. 150,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(202)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	175281	91 —	Negrone *Emilia* di Giulio, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Giulio Negrone. Parravicini *Emilio* e Brancaleone di Carlo, minori, sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Negrone Antonietta, Ambrogio e Giovanni tutti domt. in Genova, quali eredi indivisi del fu Negrone Brancaleone fu Ambrogio.	Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia* di Giulio, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Giulio Negrone. Parravicini *Emilia*, ecc., come contro.
Id.	568891	115, 50	Parravicini Brancaleone fu Carlo-Gaspare, domt. a Santo Stefano Ticino (Milano); Parravicini Emilia fu Carlo-Gaspare, moglie di De Negri Giovanni, domt., a Napoli; Negrone *Emilia* di Giulio, moglie di Viglietti Mario, domt., a Torino e nascituri dai figli Giulio, Giovanni e Antonietta, tutti eredi indivisi di Negrone Brancaleone fu Ambrogio, con usufr. a Negrone Antonietta fu Brancaleone ved. Parravicini.	Parravicini Brancaleone fu Carlo-Gaspare, domt a Santo Stefano Ticino (Milano); Parravicini Emilia fu Carlo-Gaspare, moglie di De Negri Giovanni, domt., a Napoli; Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia*, ecc., come contro.
Id.	568892	115, 50	Come la precedente, con usufrutto a Negrone Giovanni fu Brancaleone, domt. a Porto Maurizio.	Come la precedente, con usufr. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	425343	346, 50	Figli nascituri di Negrone Giovanni-Marcello domt. a Genova con usufr. a favore di Negrone Giovanni fu Brancaleone, con devoluzione, in mancanza della prole titolare, per una metà a favore di Parravicini Brancaleone ed Emilia fu Carlo-Gaspare e per l'altra metà a favore di Negrone *Emilia* fu Giulio, moglie di Viglietti *Marco*.	Figli nascituri di Negrone Giovanni-Marcello domt. a Genova con usufr. a favore di Negrone Giovanni fu Brancaleone, con devoluzione, in mancanza della prole titolare, per una metà a favore di Parravicini Brancaleone ed Emilia fu Carlo-Gaspare e per l'altra metà a favore di Negrone *Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia* fu Giulio, moglie di Viglietti *Mario*.
Id.	76971	822, 50	Pistolese *Elvira* fu *Gennaro*, moglie di *Biagio* Consiglio domt. a Rionero in Vulture (Potenza), vincolata per dote.	Pistolese *Elvira-Giuseppa-Beatrice* fu *Emidio-Gennaro*, moglie di *Consiglio Biase-Antonio*, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	14697	1600 —	Vaselli Antonietta di Augusto, domt. in Roma.	Vaselli Antonietta di Augusto, *minore sotto la p. p. del padre, domt. in Roma.*
Cons. 5 % (1861)	1155962	195 —	Santini *Elena* e Giuseppina di Bernardo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Castiglione di Garfagnana (Massa Carrara), con usufr. a favore di *Antonietta* Niccoli fu Cosimo, moglie di Santini Bernardo.	Santini *Ada-Elena-Giovanna* e Giuseppina di Bernardo, minori sotto la p. p. del padre, domt a Castiglione di Garfagnana (Massa Carrara), con usufr. a favore di *Maria-Anna-Jacopa-Filippa-Antonia-Lucia* Niccoli, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	271478	175 —	Ercolino *Raffaela* fu Vincenzo, minore sotto la p. p della madre Palladino Settimia ved. Ercolino, domt. a Montcforte Irpino (Avellino), con usufr. vital. a favore di Gimmelli Luisa fu Gaetano ved. Ercolino.	Ercolino *Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	439148	350 —	Ferretti Torricelli Silvia di Angelo, domt. a Brescia, con usufr a Branzoli Laura fu Giuseppe ved. Torricelli, domt. a Brescia.	Ferretti Torricelli Silvia di Angelo, *minore, sotto la p. p. del padre*, domt. a Brescia, ecc., come contro.
Id.	439149	210 —	Ferretti Torricelli Tebaldo di Angelo, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	439150	140 —	Ferretti Torricelli Laura di Angelo, domt. a Brescia, ecc , come sopra.	Come sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	416898	350 —	De Laurentiis *Vincenzo* di Arturo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di D'Addio Carolina di Tommaso, moglie di De Laurentiis Arturo, domt. a Napoli, con usuf. a D'Addio Carolina di Tommaso moglie di De Laurentiis Arturo.	De Laurentiis *Giuseppe-Vincenzo-Tommaso*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	55392	2000 —	Alliata di *Montereali* Giuseppina fu Giovanni, domt. a Palermo.	Alliata di *Montereale* Giuseppina fu Giovanni *ved. di Di Cristina Giovanni*, domt. a Palermo.
Redim. 3,50 % (1934)	59419	1575 —	Duccillo Guido e Angelica fu Lorenzo, minori sotto la p. p della madre Toll *Matilde-Geltrude* fu Alberto ved. Duccillo, domt. a Napoli, con usufr. a Toll *Matilde-Geltrude* fu Alberto ved. Duccillo.	Duccillo Guido e Angelica fu Lorenzo, minori sotto la p. p. della madre Toll *Geltrude-Matilde* fu Alberto ved. Duccillo, domt. a Napoli, con usufr. a Toll *Geltrude-Matilde* fu Alberto ved. Duccillo.
Id.	59273	38, 50	Vergano Carolina fu Stefano, moglie di Longo *Antonio*, domt. a Torino, dotale.	Vergano Carolina fu Stefano, moglie di Longo *Giovanni-Antonio*, ecc., come contro.
Id.	305805	154 —	Brunasso - Cipat Giulio-Cesare fu *Giovanni-Lorenzo*, minore sotto la tutela di Brunasso - Cipat Francesco fu Battista, domt. a Frassinetto Canavese (Torino).	Brunasso - Cipat Giulio-Cesare fu *Lorenzo*, ecc., come contro.
Id.	98822	14 —	Castiglioni *Italo* di Enrico, domt. in Milano	Castiglioni *Idolo-Federico* di Enrico, domt. in Milano.
Id.	302401	98 —	Fioravanti *Rosa* fu Pietro, minore, sotto la p. p. della madre Nesi Virginia fu Angelo, ved. Fioravanti, dom. in Albenga.	Fioravanti *Angela*, ecc., come contro.
Id.	323545	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	819487	175 —	Lombardi *Catterina* di Alessandro, nubile, dom. a S. Sebastiano Curone (Alessandria) anzi dom. in Frugarolo.	Lombardi *Antonia-Catterina*, ecc. come contro.
Obb. Ven. 3,50% Id. Id.	1312 1619 365	59, 50 35 — 350 —	Connio Enzo, Giuseppe-Giovanni, Maria-Vittoria-Alessandra e Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo* minori sotto la p. p. della madre Caligaris *Sofia* ved. Connio, dom. in Genova, con usufrutto a Caligaris *Sofia* fu Giovanni ved. Connio.	Connio Enzo, Giuseppe-Giovanni, Maria-Vittoria-Alessandra e Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre Caligaris *Sofia-Letizia* ved. Connio, dom. in Genova, con usufrutto a Caligaris *Sofia-Letizia* fu Giovanni ved. Connio.
Id.	364	525 —	Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo* minore sotto la p. p. della madre *Sofia Caligaris* fu Giovanni ved. Connio dom. in Genova.	Connio Mario-Antonio-Giuseppe fu *Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre *Caligaris Sofia-Letizia* fu Giovanni ved. Connio dom. in Genova
Redim. 3,50 % (1934)	71104	420 —	Garello Bettina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Boetti Barberina, con usufr. vit. a favore di *Lungo* Teresa fu Luigi ved. Fiore dom. a Torino.	Garello Bettina fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Boetti Barberina, con usufr. vit. a favore di *Longo* Teresa fu Luigi ved. Fiore dom. a Torino.
Id.	289133	3013, 50	Piria *Letteria* fu Raffaele, moglie di Mangoni Gustavo dom a Napoli, dotale.	Piria *Litteria*, ecc. come contro.
Id.	441361	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	68451	73, 50	Petrosino Gaetano fu *Sabato*.	Petrosino Gaetano fu *Andrea*.
Id.	431301	171, 50	Di Cocco Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Torrieri Antonio, dom. a Guardiagrele, con usufr. a *Di Cocco Rosa* fu Francesco ved. Di Cocco Donato, moglie in seconde nozze di Santoleri Luigi, residente a Philadelphia.	Di Cocco Francesco fu Donato, minore sotto la tutela di Torrieri Antonio, dom. a Guardiagrele, con usufr. a *Maggitti Rosalia*, ecc. come contro.
Id.	11939	122, 50	Bruno *Elisabetta* fu Domenicantonio, minore, sotto la p. p. della madre Croce Antonia fu Giovanni ved. Bruno, dom. a Roccaspinalveti (Chieti).	Bruno *Elisella*, ecc. come contro.
Id.	195469	700 —	Mossuto Giuseppe di *Tito*, dom. a New York.	Mossuto Giuseppe di *Vito*, dom. a New York.
Id.	305255	350 —	*Massuto* Giuseppe di Vito, residente a New York.	*Mossuto* Giuseppe di Vito, residente a New York.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	153282	350 —	Buronzo *Vincenzo* fu Pietro, dom. in Livorno Piemonte (Torino).	Buronzo *Carlo-Vincenzo* fu Pietro, dom. in Livorno Piemonte (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	223016	52, 50	Negri *Angela* di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a San Colombano Belmonte (*America*).	Negri *Cecilia* di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a San Colombano Belmonte (*Torino*).
Redim. 3,50 % (1934)	116239	70 —	Meconi Angelo fu *Antonio*, dom. a Domazzano (Lucca).	Meconi Angelo fu *Virgilio*, dom. a Domazzano (Lucca).
Id.	354276	192, 50	*Fava* Lucia fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Mo Erminia fu Giacomo ved. Fava dom. a Grignasco (Novara).	*Fava Camillo* Lucia, ecc. come contro.
Ric. Prov. Cons. 3,50 % (1906)	6805	14 —	Ameri *Silvia Ghigliotti* fu Carlo.	Ameri *Maria-Teresa-Silvia* fu Carlo, *moglie di Ghigliotti Domenico, dom. a Pegli* (Genova).
Cons. 3,50 % (1906)	819433	175 —	Bianchi *Guido* fu Orazio, dom. in Acqui (Alessandria).	Bianchi *Gian Francesco-Guido-Lodovico* fu Orazio dom. in Acqui (Alessandria).
Redim. 3,50 % (1934)	153368	378 —	Vassalli *Daniele* fu Egidio, minore, sotto la p. p. della madre Valceschini Annunciata fu Giuseppe ved. Vassalli, dom. a Strozza (Bergamo).	Vassalli *Davide* fu Egidio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6267)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (provincia di Messina).

L'anno 1936-XV, addì 29 del mese di dicembre in Francavilla di Sicilia, provincia di Messina, e precisamente nella sede della Cooperativa agricola indipendente, posta nella via Vittorio Emanuele, n. 32, alle ore 18 si sono riuniti i signori avv. Cagnone Leopoldo fu Giuseppe, cav. Silvestro Gioacchino fu Giuseppe, Romano Vincenzo fu Giuseppe, quali membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, allo scopo di procedere all'insediamento e nominare il presidente del Comitato stesso. Dichiaratisi insediati, gl'intervenuti hanno provveduto alla nomina del presidente. A tale carica è stato designato con comune consenso il sig. cav. Silvestro Gioacchino fu Giuseppe, il quale seduta stante ha comunicato la propria accettazione. Dopodichè non essendovi altro da trattare, la seduta è stata tolta alle ore 19.

Di ciò è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Leopoldo Cagnone - Gioacchino Silvestro - Romano Vincenzo.

(227)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione di primo e di secondo grado ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 18 *gennaio* 1937-XV, *n.* 13).

AVVERTENZA.

Al paragrafo 7 del bando di concorso (pagina 166) dopo l'ultimo comma va aggiunto.

« Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, abbia riportato idoneità in un pubblico concorso a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione non si applica alcun limite di età ».

(228)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.